



# COMUNE DI OPI



PROT. N. 2045

Data: 02.08.2024

ORDINANZA N. 8 DEL 02.08.2024

OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER PASSO CARRAIO AUT. N. 01/2023.

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** l'Art. 3 c. 1 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada" che definisce "passo carrabile" l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli;

**VISTO** l'art. 22 c. 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" stabilisce che i passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada;

**VISTO** l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" che indica che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari attraverso gli organi di competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

**VISTA** la richiesta presentata dal Sig. Gizzi Francesco in data 09.08.2023 con protocollo comunale n. 2202 per l'istituzione di passo carraio con accesso da Via San Giovanni, 37 (m. 3,00) Fg. 12 p.IIa 209;

**VISTA** l'autorizzazione n. 01/2023 rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio tecnico di Opi Arch. Emiliano Grassi al Sig. Gizzi Francesco in data 18.08.2023;

## ORDINA

L'istituzione di segnaletica di divieto di sosta per passo carraio su Via San Giovanni, 37 (m. 3,00) p.IIa 209.

## DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Opi;

Copia della seguente Ordinanza sia trasmessa ai soggetti di cui all'art. 12 del C.d.S. per ciò che attiene all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

## AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

IL SINDACO  
Dott. Antonio Di Santo

